



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 10-11-2017

Oggetto: SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 19/08/2016, N. 175, "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - INDIRIZZI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore 17:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO		P	PALMIERI FERNANDO		P
CASTELLANI EDI		P	SILEONI JONATHAN		P
SAVI ALESSIA		P	MOZZONI ANDREA		P
MORETTI LUANA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		P
BUSCHITTARI DAVID		P	CAMMERTONI DANIELA		P
SPOLETINI ADRIANO		P	PALAZZESI MICHELE		P
TARTARELLI RENATO		P			
Assegnati 13		In carica 13	Presenti n. 13	Assenti n. 0	

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
SILEONI JONATHAN
MOZZONI ANDREA
CAMMERTONI DANIELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Treia detiene una partecipazione societaria nella Società Acquedotto del Nera SpA (in forma abbreviata "SAN SpA") pari al 2,48%;
- la compagine sociale è rappresentata nel prospetto che segue:

COMUNE	N. SOCIO	N. AZIONI	%
		attuale	su tot.az.
CALDAROLA	1	172.448,00	1,149653333
BELFORTE DEL CHIANTI	2	92.617,00	0,617446667
SAN SEVERINO MARCHE	3	134.941,00	0,899606667
POLLENZA	5	10.897,00	0,072646667
MORROVALLE	8	411.248,00	2,741653333
MONTELUPONE	9	205.620,00	1,3708
MONTECOSARO	10	402.469,00	2,683126667
TREIA	13	371.424,00	2,47616
APPIGNANO	14	179.091,00	1,19394
MONTECASSIANO	15	228.840,00	1,5256
MONTEFANO	16	60.845,00	0,405633333
TOLENTINO	4	1.005.250,00	6,701666667
MACERATA	6	3.362.971,00	22,41980667
CORRIDONIA	7	629.655,00	4,1977
POTENZA PICENA	11	1.011.085,00	6,740566667
CIVITANOVA MARCHE	12	41.306,00	0,275373333
RECANATI	17	1.512.333,00	10,08222
LORETO	18	438.331,00	2,922206667
PORTO RECANATI	19	2.038.063,00	13,58708667
OSIMO	20	84.174,00	0,56116
CASTELFIDARDO	21	1.479.179,00	9,861193333
NUMANA	22	1.127.213,00	7,514753333
		15.000.000,00	

- la società, come risulta dallo statuto sociale vigente, ha ad oggetto:
“1. (...) la gestione dei servizi pubblici locali, attività ad essi complementari ed opere connesse ai sensi di legge. 2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società ha lo scopo di provvedere alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere necessarie all’approvvigionamento idrico dei Comuni azionisti locali con captazione e prelevamento dell’acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti nonché delle opere che interessano l’acquedotto esterno, dalle opere di presa sino ai serbatoi di compenso, compresi. L’opera realizzata ed in corso di realizzazione, dovrà considerarsi bene di pubblica utilità caratterizzato dal vincolo d’uso della pubblica destinazione, strumentale e servente al soddisfacimento dei servizi pubblici locali. In tal senso i beni costruiti ed in corso di realizzazione sono inalienabili, indisponibili, non sequestrabili, non pignorabili e non potranno formare oggetto di diritti a favore di terzi. 3. La società può altresì provvedere alla gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile all’utenza dei singoli Comuni (azionisti locali) e può provvedere conseguentemente alla costruzione, ampliamento e manutenzione delle reti interne di distribuzione dell’acqua potabile. La gestione del servizio in parola potrà essere fatta alle condizioni da stabilirsi in apposito contratto di

servizio. 4. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. 5. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto”;

CONSIDERATO che la società SAN è classificabile fra quelle che svolgono servizi di interesse generale con particolare riferimento alla captazione e adduzione di risorse idriche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016;

PREMESSO che:

- con l'articolo 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;
- con sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato in G.U. il 26/06/2017, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, sono state adottate disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione del testo unico, il legislatore ha formulato le seguenti definizioni (art. 2), in base alle quali si intende per:

- «**controllo**»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- «**controllo analogo**»: la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante;
- «**controllo analogo congiunto**»: la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- «**società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

- «**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

- «**società a intera partecipazione pubblica**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche non possono singolarmente esercitare poteri di controllo come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, relativamente agli organi di amministrazione e controllo:

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*

2. *Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.*

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1 *Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

2. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

3. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

4. *Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*

5. *Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.*

6. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

7. *Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*

8. *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

9. *Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

- a) *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
- b) *l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
- c) *il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
- d) *il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 20 D.Lgs. 175/2016, alla luce del quale devono costituire oggetto di razionalizzazione le società che, tra l'altro, risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche erano tenute ad adottare, entro lo scorso 30 settembre, un provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, anche sulla base dei criteri indicati nel citato articolo 20;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Treia e richiamate, in particolare, le misure di razionalizzazione approvate in relazione alla società "SAN SpA";

EVIDENZIATO che, essendo emerso per tale società il mancato rispetto del parametro sopraindicato riguardante il rapporto tra il numero degli amministratori e quello dei dipendenti, nell'atto di revisione straordinaria è prevista, pur nelle more delle operazioni di aggregazione delle società operanti nel settore idrico (tra cui SAN SpA), la riduzione del numero degli amministratori, previa revisione statutaria, da attuarsi entro il

31/12/2017 (anche al fine di consentire il rinnovo dell'organo, attualmente in regime di *prorogatio*);

RILEVATO che la misura predetta è finalizzata a garantire il rispetto del parametro di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), TUSP (numero amministratori/numero dipendenti), oltre che ad assicurare un contenimento dei costi di funzionamento e gestione della società;

DATO ATTO che la revisione statutaria si rende necessaria a tale scopo, in quanto lo statuto vigente prevede unicamente l'amministrazione da parte di un organo collegiale composto di cinque membri;

VISTO lo schema di statuto societario allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, trasmesso dalla società SAN SpA agli enti soci lo scorso 19 settembre;

RILEVATO che le modifiche proposte riguardano essenzialmente l'organo di amministrazione (composizione, modalità di nomina, funzionamento), salvo alcune correzioni finalizzate a rendere coerente il testo (modificato in anni precedenti) con la previsione che impone la qualità di ente pubblico in capo ai soci (contenuta nel già vigente art. 1, comma 2);

RILEVATO, altresì, che lo schema proposto dalla società prevede l'introduzione della revisione legale quale funzione distinta da quelle esercitate dal collegio sindacale (in questo caso, analogamente a quanto prescritto dal testo unico per le società per azioni a controllo pubblico);

RITENUTO, quindi, di approvare lo schema di statuto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce attuazione della deliberazione n. 37/2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

DATO ATTO dell'emendamento emerso in fase di discussione (e votazione), come riportato nel verbale in calce al presente atto;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, onde consentire lo svolgimento dell'assemblea per l'adozione delle modifiche proposte, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

VISTA la votazione dell'emendamento proposto dal Sindaco, che ottiene n. 13 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

VISTA la votazione dell'intera proposta emendata, che ottiene n. 13 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.
2. di APPROVARE le modifiche da apportare allo statuto di Società Acquedotto del Nera SpA. (in forma abbreviata "SAN SpA"), secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di DARE MANDATO al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto, con facoltà di apportare eventuali modificazioni al testo richieste dal notaio verbalizzante per la iscrizione al Registro delle imprese e sempreché non risultino di natura sostanziale;
4. di INVITARE l'Amministrazione ad esprimere, in sede di partecipazione all'assemblea dei soci, l'opportunità di implementare la Direzione tecnica per la corretta gestione e controllo delle reti, nonché a far valutare agli altri soci l'opportunità di installare centraline idroelettriche, già progettate, affinché attraverso il ricavo derivante dalla produzione di energia elettrica si possano finanziare i lavori di ampliamento e/o miglioramento della rete o, comunque, di applicare tariffe più basse agli utenti.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

SINDACO: illustra la proposta.

MOZZONI, capogruppo della lista “MeritiAmo Treia”: dà lettura di un ordine del giorno, già proposto, relativamente alla delibera in oggetto, nel Comune di Macerata.

SINDACO: accoglie la richiesta di votare l'emendamento proposto dal consigliere Mozzoni.

Emendamento da aggiungere al dispositivo:

- **di INVITARE l'Amministrazione ad esprimere, in sede di partecipazione all'assemblea dei soci, l'opportunità di implementare la Direzione tecnica per la corretta gestione e controllo delle reti, nonché a far valutare agli altri soci l'opportunità di installare centraline idroelettriche, già progettate, affinché attraverso il ricavo derivante dalla produzione di energia elettrica si possano finanziare i lavori di ampliamento e/o miglioramento della rete o, comunque, di applicare tariffe più basse agli utenti;**

Viene votato l'emendamento proposto dal Sindaco, che ottiene n. 13 voti favorevoli, presenti e votanti n. 13 consiglieri.

Viene, quindi, votata l'intera proposta emendata, che ottiene n. 13 voti favorevoli, presenti e votanti n. 13 consiglieri.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 04-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERRONI BENEDETTO

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, lì 04-11-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, lì 04-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 23-11-2017 al 08-12-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, lì 23-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 23-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------